

Roma, 07/08/2017

Protocollo: 84923 R.U.

Rif.:

Alle Direzioni interregionali, regionali e
interprovinciale di Bolzano e Trento
- loro sedi -

Allegati:

Agli Uffici delle dogane
- loro sedi -

OGGETTO: Domanda e concessione di rimborso e sgravio dei dazi –
Chiarimenti.

Sono pervenute da parte di alcune strutture periferiche richieste di chiarimento in merito alla corretta applicazione di talune disposizioni inerenti i rimborsi e sgravi dei dazi.

In proposito, al fine di uniformare le procedure in materia, si dispone quanto segue.

Preliminarmente, si rammenta che ai sensi dell'art. 172 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24/11/2015, la domanda di rimborso o di sgravio è presentata dalla persona che ha pagato o è tenuta a pagare l'importo dei dazi o da qualsiasi persona ad essa succeduta nei diritti ed obblighi.

Come già rappresentato con il comunicato dell'11 luglio 2016 pubblicato sul sito internet di questa Agenzia, a differenza di quanto indicato nel paragrafo C 3.6.2) Procedura (pagina 62) della circolare 8/D del 19 aprile 2016, la domanda di rimborso o sgravio può essere presentata anche dal rappresentante della persona che ha pagato o che è tenuta a pagare l'importo dei dazi. Va da sé, pertanto, che la richiamata circolare 8/D deve intendersi modificata in questo senso sul punto.

Nei casi in cui la domanda di rimborso o sgravio dei dazi venga presentata dal rappresentante per conto od in nome e per conto del titolare del credito, gli Uffici delle dogane competenti, al fine di accertare la validità del titolo abilitante alla rappresentanza in dogana (mandato/procura) nello specifico contesto, nonché scongiurare il rischio che delle somme rimborsate o sgravate non ne benefici

l'effettivo creditore (soggetto rappresentato), dovranno sempre avere la certezza dell'esistenza e dell'attualità :

- del potere di rappresentanza specifico per la richiesta di rimborso o sgravio presentata¹;
- notificare la decisione inerente il rimborso o lo sgravio dei dazi, oltre che al richiedente/rappresentante, anche al titolare del credito (soggetto rappresentato).

Sarà cura di codeste Direzioni vigilare sul corretto adempimento delle presenti istruzioni, non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

Il Direttore Centrale

dott.ssa Cinzia Bricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art. 3, c.2 D.Lgs 39/93

¹ ad esempio tale certezza può essere assunta in presenza di una clausola generale presente nel mandato/procura che autorizza ad effettuare tali operazioni oppure a fronte di clausole specifiche per il singolo o per più casi specifici.